



Comune di Belpasso

Città Metropolitana di Catania

www.comune.belpasso.ct.it

3° SETTORE - AMMINISTRATIVO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA PER LA STAGIONE ESTIVA 2019

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA CODICE CIG - ZDE287F6AC

In esecuzione della determinazione dirigenziale del 3° Settore Amministrativo n.116 del 27.05.2019 si bandisce gara, con procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Piscina comunale scoperta per la stagione 2019, nel rispetto delle condizioni previste nell'allegato Capitolato Speciale d'appalto.

1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Belpasso -Piazza Municipio -95032 -Belpasso Prov. CT-
Tel. 095-7051209 – protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it
Sito internet: <http://www.comune.belpasso.ct.it>.

2. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta ex art.60 del Decreto Leg.vo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in ultimo le modifiche apportate dal Decreto Leg.vo n.56/2017 c.d. Decreto Correttivo, **con aggiudicazione all'offerta più alta** ai sensi dell' art.95 co.co4 del citato decreto leg.vo n.50/16 e s.m.i..

-Contratto escluso dal codice – art. 17 e art.164 e seguenti

-L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione della piscina comunale scoperta, con relative pertinenze (zone circostanti a verde, locali tecnici, spogliatoi e servizi igienici). E' consentita l'attivazione di un servizio bar non come attività prevalente a condizione che il concessionario sia in possesso delle licenze per legge e con eventuali oneri connessi a carico dello stesso.

La gestione della struttura è finalizzata prevalentemente ad uso sportivo e ricreativo e occasionalmente ad attività di intrattenimento serale all'aperto, se in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge.

La controprestazione a favore del concessionario è costituita dai proventi derivanti, per tutta la durata della concessione, dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto.

4.LUOGO- DESCRIZIONE-CANONE CONCESSORIO-VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE:

4.1. luogo di esecuzione: Comune di Belpasso, Piscina comunale all'aperto,c/da Piano Garofalo, via

Carlo Marx (già S.P. 14) , denominata zona “Campo Fiera “.

4.2 descrizione: Il servizio consiste nell'affidamento in concessione del servizio per la gestione della piscina comunale scoperta meglio descritto al punto 2 e nel CSA.

4.3.CANONE CONCESSIONARIO- BASE D'ASTA: L'importo del canone concessorio annuale è stimato in € **1.200,00 (euro milleduecento/00)** quale base d'asta al rialzo, compreso IVA

4.4.VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO : Il valore globale stimato dell'affidamento, inteso quale remuneratività presunta per il concessionario, viene quantificato in € 20.000,00 per la stagione 2019.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in quattro mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto e avvio del servizio. La consegna dei lavori sarà effettuata a cura di un tecnico incaricato dal Responsabile del Settore Manutenzione che ne attesterà il perfetto stato manutentivo al concessionario.

Alla data di scadenza, gli immobili e tutti i beni dovranno essere riconsegnati in stato di perfetta efficienza tramite verbale sottoscritto dal Concessionario e dal responsabile del settore U.T.C, Servizio Manutenzione.

6. TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura del servizio in oggetto sarà effettuata con le modalità e nei termini indicati nel Capitolato speciale d'appalto.

7. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e la documentazione inerente l'appalto in oggetto è visionabile sul sito del Comune di Belpasso al seguente indirizzo.<http://www.comune.belpasso.ct.it>, *Amministrazione trasparente, sez. Bandi di gara e contratti.*

8.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

8.1. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del

17.06.2019 in plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e indirizzato a: *Comune di Belpasso, Piazza Municipio 95032, Belpasso.* Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il Comune di Belpasso non assume nessuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile e con le modalità prescritte nel presente bando. Il **plico inviato secondo le istruzioni contenute nel presente bando, in ogni caso,** dovrà indicare la dicitura **“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA, PER LA STAGIONE 2019** e contenere la documentazione descritta nei punti successivi del presente Bando.

L’apertura dei plichi contenenti i documenti e l’offerta economica avverrà in seduta pubblica presso il 3° Settore Amministrativo, Piazza Municipio. La gara sarà Presieduta dal Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Petralia. Eventuali ulteriori sedute oltre a quella di cui al punto 8.1. presso la medesima sede, ove necessarie, verranno rese pubbliche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e/o comunicazione individuale via pec.

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti dei candidati offerenti dovranno essere inoltrate **entro 7 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte** al seguente indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it oppure alla e mail: anagrafe.belpasso@gmail.com.

Le risposte ai chiarimenti saranno trasmesse agli interessati e contestualmente pubblicate sui siti istituzionali dell'ente/stazione appaltante.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E ALL'APERTURA DELLE OFFERTE :

A - Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i seguenti soggetti:

a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, legalmente costituite conformemente alla vigente normativa, i cui Statuti o Atti costitutivi abbiano nell'oggetto sociale la gestione di impianti sportivi e lo svolgimento e la promozione di attività nel settore del nuoto;

b) Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive delle discipline attinenti le attività dell'impianto riconosciuti dal CONI, che potranno gestire l'impianto anche con la collaborazione di società sportive affiliate;

c) Raggruppamenti Temporanei, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai punti a) e b);

d) I soggetti previsti dall'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. iscritti alla competente Camera di Commercio, che esercitano attività, ancorché non esclusive, di gestione di impianti sportivi nel settore del nuoto o equivalente, e precisamente:

d1) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali e le società cooperative;

d2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n.422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.433;

d3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d4) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

d4) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art.2615.ter del codice civile;

d6) i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto Leg.vo 23 luglio 1991 n.240;

d7) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3 co.4 -ter del D.L. 10.02.2009 n.5 convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009 n.33.

Si chiarisce che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile.

In tal caso:

- l'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 co. 1/19 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto leg.vo n.56/2017;

- l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti dell'Amministrazione appaltante;

- le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario devono conferire con un unico atto, in forma di scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria (capogruppo). La procura è conferita al rappresentante legale dell'Impresa mandataria;

- il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, **pena l'esclusione dalla gara** dell'operatore economico stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l'operatore economico partecipa.

È vietato al singolo concorrente presentare offerte per conto di più imprese, nonché la contemporanea partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo, anche sostanziale, ai sensi dell'art. 2359 c.c. **In tali casi tutte le offerte saranno escluse dalla procedura;**

B- Per le sole sedute di gara dichiarate pubbliche, la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti, previa autorizzazione della commissione.

10. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato del contratto di concessione di cui al precedente punto 4.4, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del Decreto Leg.vo n.50/2016.

L'esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto pari al 10% del valore stimato dello stesso.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l'oggetto corrispondente con la specificazione "gestione piscine" o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016 (se chi esercita l'attività è di altro paese della comunità Europea);

-Per le sole cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative

-Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione

- Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto.

b) I concorrenti che non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l'esecuzione di lavori, beni e servizi pubblici di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 come modificato dal Decreto correttivo n.56/2017 (Requisiti di ordine generale:)

c) I concorrenti in possesso dei Requisiti di idoneità professionale (art.83 co.3 D.Lgs n.50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83 co.4 D.Lgs. 50/2016) e di capacità tecnica e professionale: (art. 83 co.4 D.Lgs. 50/2016) meglio descritti al successivo punto 15.

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art.32 comma 4 D.Lgs. 50/2016).

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'Aggiudicazione sarà effettuata **mediante il criterio dell'offerta al rialzo sulla b.a.** ai sensi del co.4 dell'art.95 del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i..

Il canone concessorio a base d'asta al rialzo è pari ad € 1.200,00 (milleduecento/00) compreso IVA. Gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza sono stimati pari a 0.

14.REQUISITI GENERALI - Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

15. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

15.1. REQUISITI DI IDONEITÀ - a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui al precedente punto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 15.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 15.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per eventuali altri requisiti posseduti si fa rinvio a quanto specificato nel precedente punto 11.

15.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA a)- Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad valore della presente gara stimata in € 20.000,00. (cfr. allegato XVII al Codice); La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per gli altri operatori: mediante altri mezzi di prova ritenuti idonei

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. **b- Dichiarazione di almeno un istituto bancario** o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 15.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI: I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, di cui al punto 15.2 devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

15.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE a)- Essere affiliati alla Federazione Italiana Nuoto da almeno tre anni continuativi dalla data di pubblicazione del bando, ed iscritti al Registro Nazionale del Coni, se trattasi di Associazioni sportive (punto 9 lett.A.a del presente Bando);

b- Avere nel proprio organico personale avente specifica attestazione professionale per i servizi di istruttore di nuoto, bagnino / assistente bagnante, direttore sportivo per impianto natatorio e ogni altra figura professionale necessaria a gestire una piscina aperta al pubblico secondo la normativa vigente. **I suddetti requisiti possono essere provati mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con indicazione dei nominativi degli interessati e data di nascita.**

c) Aver espletato servizi di gestione di piscine nel triennio precedente alla data di presentazione dell'offerta, in favore di uno o più Comuni (Consorzio, Unione di Comuni e Associazioni) o in favore di privati per almeno due anni. La comprova dei requisiti di cui al precedente punto per le lettera b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte II, del Codice: una dichiarazione contenente l'elenco dei servizi eseguiti negli ultimi tre anni, con l'indicazione dei singoli, date e destinatari, pubblici o privati.

d) Dichiarazione della dotazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, quelli incaricati dei controlli di qualità, e Indicazione dei nomi, qualifiche e dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

e) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante elencante l'attrezzatura, il materiale ed equipaggiamento tecnico di cui il concorrente dispone, attinente ai servizi di cui alla presente concessione. **(Modello A)**

16.MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE: i plichi – recanti la seguente scritta: “ *OFFERTA DELLA GARA PER*

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 contenenti l'offerta, e le documentazioni richieste pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, entro il termine perentorio di cui al precedente punto 7. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l'impresa mandataria capogruppo. I plichi devono contenere al loro interno, pena l'esclusione, due buste chiuse, (a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A**" - **Documentazione Amministrativa**", "**B**" - **"Offerta economica"**., come meglio specificato al successivo punto 17.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara resa nelle forme della autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente come da bando. **Il concorrente allega alla domanda di partecipazione;** a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; b) *copia conforme all'originale della procura nel caso essa sia sottoscritta da un procuratore. (Modello A).*

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l'esecuzione di lavori beni e servizi pubblici di cui all'art. 80 del Decreto Leg.vo n.50/2016, come modificato dal Decreto correttivo n.56/2017 (*Modello A- Modello B e Bbis*)-

3) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo della concessione (euro 20.000,00) da costituire secondo le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Leg.vo n.50/2016, valida per 180 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta, da rendere secondo le modalità di cui al citato articolo pena l'esclusione. La predetta cauzione potrà essere prestata sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Deve, inoltre essere presentato l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 10% del valore stimato dello stesso.

Ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà comprovare il possesso di tale requisito allegando alla garanzia la certificazione di cui sopra in originale o fotocopia della stessa, autenticata o dichiarata conforme dal legale rappresentante con allegazione del proprio documento d'identità.

L'esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto;

4) PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto con firma autenticata ai sensi dell'art.21 del DPR

Nella Busta B "OFFERTA ECONOMICA " deve essere contenuta a pena di esclusione. :

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente, o da suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo rialzo percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo della fornitura a base di gara di cui al punto 4.3 del bando (**b.a. € 1.200,00** compreso iva): (*n.b: l'offerta di rialzo percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali, espressa sia in cifre che in lettere e in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali*).

A norma dell'art. 95, comma 10 del Decreto leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta economica per il servizio deve riportare la stima dei costi giornalieri della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*Modello D*)

18- VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante

19-.PUBBLICITA'- La pubblicità è soggetta al rispetto delle norme contenute nell'art.73 del decreto leg.vo n.50\2016, e s.m.i., con applicazione del co.3 dell'art.60 stante l'imminenza dell'inizio del servizio.

20-. AVVALIMENTO- Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

-Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

-Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

-È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

-L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

-L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

-Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

-Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

-È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

21- SOCCORSO ISTRUTTORIO- A norma del co.9 dell'art.83 del Decreto Leg.vo n.50/2016, come modificato dall'art.52 lett.d) del Decreto Lgs n.56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

22. SUBCONCESSIONE: E' vietato procedere alla subconcessione o alla cessione della concessione, ad eccezione del servizio bar, atteso che l'espletamento di tale servizio potrà avvenire anche attraverso terzi. In tal caso la ditta della quale ci si avvale deve essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria Ristorazione e deve essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa per la ristorazione e la somministrazione di cibi e bevande al pubblico.

23- ALTRE INFORMAZIONI:

A) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla commissione

B) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;

C) l'aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti nel bando e nel capitolato d'oneri cui si fa rinvio integralmente

D) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

F) è esclusa la competenza arbitrale;

G) i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara;

H) in caso di aggiudicazione le imprese sono obbligate a rispettare l'art.3 della legge n. 136 del 13/08/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

I) Versamento Autorità Contratti Pubblici : NON DOVUTO

L) pubblicità : la pubblicità sarà effettuata in conformità alla disposizione di cui all'art. 73 del Decreto leg.vo n.50/2016.

M) le disposizioni del presente bando e disciplinare prevalgono su eventuali altre disposizioni.

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Leg.vo n.50/2016 si informa che Responsabile unico di procedimento è Dott.ssa Angela Petralia, Responsabile del Settore 3° Amministrativo.

Li 22.05.2019

Il RUP/ Responsabile del Settore
(Dott.ssa Angela Petralia)